Nella causa 61/76,

JEAN-JACQUES GEIST, dipendente del quadro scientifico della Comunità europea dell'energia atomica, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, Centre Louvigny, Rue Philippe II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Sergio Fabro, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Mario Cervino, Batîment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento d'atti amministrativi concernenti la situazione del ricorrente ed i compiti attribuitigli, nonché la responsabilità dell'amministrazione nei suoi confronti per danni morali e materiali,

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di sezione; A. J. Mackenzie Stuart e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti della causa, gli argomenti delle parti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Riassunto dei fatti e del procedimento

Il sig. Geist, dopo aver compiuto studi di indirizzo scientifico in Francia e negli Stati Uniti, veniva assunto, nella sua qualità di ingegnere, dalla Commissione della CEEA il 1° aprile 1962 come dipendente del quadro scientifico, ed immesso in ruolo, il 1° ottobre 1962, col grado A 6/1. Il 1° gennaio 1966, dopo essere stato distaccato per un certo periodo di tempo negli Stati Uniti, egli veniva promosso al grado A 5. Fino al 24 luglio 1967 egli veniva impiegato, sia a Bruxel-

les, sia a Petten, sia in comando, in una specializzazione che sembrava essergli adatta e che gli procurava rapporti informativi soddisfacenti. Alla data sopra ricordata, il gruppo da lui diretto (la sezione di studi idraulici) veniva sciolto in seguito alla decisione del 15 giugno 1965 con cui il Consiglio dei ministri aveva modificato il piano quinquennale del 1962. Il sig. Geist, ormai privo d'un impiego specifico nell'ambito del Centro comune di ricerche (in prosieguo CCR) e posto alle immediate dipendenze della direzione e dei servizi tecnici «si occupa liberamente» (secondo la Commissione), «con notevole autonomia» (secondo l'interessato), di studi, ricerche e contatti nel settore dei reattori autofertilizzanti a sali fusi.

Risulta dal fascicolo processuale che la direzione del CCR intende allora affidare al sig. Geist un nuovo incarico, mentre costui «pensando solo all'interesse dell'istituzione ... e di null'altro preoccupandosi se non d'un lavoro ch'egli considera fondamentale per risolvere i problemi dell'energia» si ritrova vieppiù isolato, come lasciano scorgere i rapporti informativi del 1967 e del 1969, che contengono rispettivamente i seguenti passaggi:

«Il sig. Geist è stato inevitabilmente assai colpito dalla limitazione imposta a certe attività del CCR di Petten. A mio parere, egli lavorerebbe meglio, e sarebbe più soddisfatto, se potesse far parte d'un gruppo dinamico della sua specializzazione; nelle condizioni attuali, tale gruppo potrebbe esser trovato più facilmente fuori dell'Euratom. Noi dobbiamo aiutarlo in questa ricerca, ma non possiamo effettuarla per conto suo».

...

«Tenuto conto del mutamento di programma che ha avuto luogo, non è possibile giudicare il sig. Geist sulla base dei compiti permanenti che gli sono ora affidati.

I suoi compiti attuali sono parziali e provvisori, ma l'interessato non collabora per nulla ad un miglioramento della propria situazione. Egli non sa rassegnarsi al fatto che i lavori di idraulica, che gli erano stati affidati, siano stati esclusi dai programmi e non è pertanto sufficientemente disposto a svolgere un'attività diversa, proponendo lui stesso possibili riconversioni».

Quest'ultimo rapporto veniva impugnato dal ricorrente dinanzi al comitato paritetico per i rapporti informativi, che emetteva in proposito, il 21 maggio 1970, un parere contenente la seguente osservazione:

«A prescindere dalla regolarità del rapporto informativo, la soluzione del problema di fondo esistente nella fattispecie consisterebbe nell'assegnare all'interessato un altro incarico, utilizzando meglio le sue qualità scientifiche quali risultano dal fascicolo personale. Un contatto diretto fra l'autorità avente il potere di nomina e l'interessato consentirebbe di valutare meglio tutti gli aspetti di questo problema che, considerato nel suo insieme, esorbita dalla competenza del Comitato».

Il suddetto parere concludeva:

«Il rapporto informativo concernente il sig. Geist è irregolare in quanto contiene una valutazione non dettagliata su competenza, rendimento e comportamento in servizio del suddetto dipendente, senza descrivere le funzioni che gli sarebbero state attribuite e che egli avrebbe svolto nell'impiego cui il rapporto stesso si riferisce».

In seguito, non vennero più compilati rapporti informativi. Continuarono invece le difficoltà relative all'impiego del sig. Geist, all'imputazione dei crediti che dovevano servire per retribuirlo, ai locali ed al personale originariamente messi a sua disposizione ...

Viste le necessità d'impiego del personale in organico del CCR, il sig. Geist veniva

infine invitato a porre la sua candidatura ad un posto della delegazione della Commissione a Washington, cosa che egli faceva il 23 luglio 1975. Il posto veniva però assegnato ad un altro candidato ed il 17 novembre 1975 il sig. Geist veniva informato d'una possibile destinazione allo stabilimento di Ispra. Ora, verso la fine dello stesso mese, il sig. Geist chiedeva di poter accogliere un invito dell'AIEA a partecipare ad un convegno d'esperti che si sarebbe tenuto a Vienna nel mese di dicembre. Il relativo permesso gli veniva accordato, secondo la Commissione, malvolentieri, considerata la natura dei problemi trattati a Vienna ed il programma attuale della Comunità.

Il 10 dicembre 1975, il direttore generale del CCR decideva, nell'interesse del servizio, di trasferire, con effetto dal 1° marzo 1976, il sig. Geist — che aveva lasciato senza risposta un'offerta di scelta fra due impieghi ad Ispra — dallo stabilimento di Petten a quello di Ispra, reparto B, divisione «Scambi termici e meccanica dei fluidi». L'interessato presentava allora all'autorità avente il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto e successivamente, di fronte al silenzio dell'amministrazione, proponeva contro il rigetto implicito del suo reclamo un ricorso, che perveniva alla cancelleria della Corte il 30 giugno 1976.

Detto ricorso era accompagnato da domande connesse, una delle quali concerneva il rifiuto di consentire al ricorrente di dedicare più del 10 % del suo orario di lavoro alle attività degli esperti riuniti in seno all'AIEA.

Il procedimento principale ha seguito il suo corso normale. Il presidente della seconda sezione ha invece respinto, con ordinanze rispettivamente del 15 luglio 1976 e del 21 dicembre 1976, due istanze di provvedimenti d'urgenza volte ad ottenere che fosse sospesa l'esecuzione del trasferimento del 10 dicembre 1975 e della decisione del 9 aprile 1976 in base alla quale il ricorrente non poteva dedicare ad attività esterne più del 10 % del suo orario di lavoro.

La Corte, seconda sezione, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Annullare, quando esso si sarà definitivamente formato, il silenzio-rifiuto opposto dalla controparte al suo reclamo del 27 febbraio 1976, presentato il 15 marzo 1976;
2. annullare il trasferimento interno di cui egli è stato oggetto;
3. condannare la controparte a versargli in risarcimento dei danni materiali e morali causati dal suddetto trasferimento la somma di 100 000 FB, con riserva di integrazione in corso di causa;
4. annullare il persistente rifiuto della controparte di procedere alla descrizione delle funzioni del ricorrente ed alla compilazione dei rapporti informativi biennali che lo concernono;
5. dichiarare che la controparte è tenuta a procedere alla descrizione delle funzioni ed a compilare i rapporti menzionati sub 4);
6. condannare la controparte a risarcirgli il danno morale subito a causa dei fatti indicati sub 4), nell'ammontare di 100 000 FB, con riserva d integrazione in corso di causa;
7. annullare il rifiuto della parte avversa di permettere che egli continui a pieno ritmo la sua attività di studio, di ricerca e di cooperazione nel settore dei reattori autofertilizzanti a neutroni termici, ed in particolare che svolga le sue funzioni di presidente e relatore della commissione d'esperti istituita dall'AIEA;
8. dichiarare che egli potrà in futuro continuare liberamente le predette attività;

9. condannare la controparte alle spese del giudizio.

In subordine:

A. Ingiungere alla controparte di produrre in giudizio:
 i) il fascicolo personale completo del ricorrente, vale a dire un fascicolo che contenga tutti i documenti che in esso dovrebbero figurare, ivi compresi i precedenti reclami dell'interessato;
 ii) tutti i documenti relativi al trasferimento, in particolare le note che sono state scambiate a questo riguardo prima del trasferimento stesso;
 iii) i pareri dei direttori generali interessati, vale a dire del direttore generale dello stabilimento di Ispra e dei direttori generali delle DG dell'industria e della ricerca;
 iv) le decisioni del Consiglio dei ministri da cui risulterebbe che tale organo avrebbe deciso di sospendere ogni attività di ricerca, studio e cooperazione nel settore dei reattori autofertilizzanti a neutroni termici.

B. Disporre l'audizione di testimoni in relazione ai seguenti fatti:
 i) il sig. Grass, capodivisione presso lo stabilimento di Ispra e superiore gerarchico del ricorrente, dichiarò a quest'ultimo che già il trasferimento costituiva una sanzione, ma che ve ne erano ancora altre ...
 ii) quando il ricorrente giunse ad Ispra, tanto il sig. Grass quanto il superiore diretto del ricorrente, sig. Nijsing, gli dichiararono che non erano stati informati del suo arrivo; che non c'era un posto vacante e che non avevano alcun incarico preciso da affidargli; che, d'altra parte, non erano stati consultati in precedenza.

La *convenuta,* nel controricorso, conclude che la Corte voglia:

1) dichiarare infondato il ricorso;
2) condannare il ricorrente alle spese.

Nella replica, il *ricorrente* completa o modifica le sue conclusioni sui seguenti punti:

«.....

3) Condannare la controparte a risarcirgli il danno morale risultante dal trasferimento nell'ammontare simbolico di 1 franco belga ed il danno materiale nell'ammontare di 71 000 franchi belgi, sotto riserva di integrazione in corso ci causa e con detrazione delle indennità giornaliere;
5) ... ed a regolarizzare la situazione amministrativa del ricorrente;
6) ... l'importo che sarà fissato in via equitativa dalla Corte;

.....

8 bis) condannare la controparte a versare al ricorrente, per il danno risultante dall'atteggiamento negativo che essa ha assunto nei confronti dell'attività svolta dal ricorrente in seno alla commissione d'esperti dell'AIEA, l'importo che la Corte stessa fisserà in *via equitativa.*

In subordine:

A.
 ii) ... e inoltre la tabella degli organici e l'organigramma dello stabilimento di Ispra dopo il 1°. 3. 1976;
 v) tutti i documenti concernenti gli ostacoli frapposti dalla convenuta allo svolgimento da parte del ricorrente dei suoi compiti in seno alla commissione d'esperti dell'AIEA, e in particolare:
 aa) la nota del sig. Villani al sig. Schuster (n. 1077 del 28. 11. 1975)
 bb) la nota del sig. Schuster al sig. Villani (n. 2219 del 12. 2. 1976)
 cc) il telex del sig. S. Finzi al sig. Villani (n. 2300 del 12. 3. 1976)
 dd) la corrispondenza intercorsa tra il sig. Finzi ed il sig. Grass con riferimento alle attività svolte dal ricorrente per la commissione d'esperti dell'AIEA;

vi) la convenzione USAEC/Euratom Molten Salt reactor cooperation Agreement (MSRCA) del 1962;

B.

1) ... che si trattava del resto d'un regolamento di conti da parte del sig. Van Westen;

.....

b) *È inoltre opportuno interrogare il sig. Grass sui seguenti punti:*

3) Se egli abbia avuto un colloquio con il ricorrente in occasione dell'arrivo di quest'ultimo ad Ispra.

4) Come si spieghi che egli abbia in un primo momento espresso il parere che il ricorrente avrebbe potuto dedicarsi a tempo pieno ai lavori della commissione d'esperti dell'AIEA e che, successivamente, abbia invece stilato un memorandum nel quale si affermava che il ricorrente non avrebbe dovuto occuparsi affatto di tale lavoro ...

5) Se egli non abbia chiesto al sig. Dinkelspiler di trasferire il ricorrente ad un posto nel quale costui potesse occuparsi del suo lavoro presso la commissione d'esperti dell'AIEA.

6) Se il sig. Grass, non avendo ricevuto istruzioni scritte riguardo al ricorrente, abbia scritto al sig. Dinkelspiler per ottenerle.

c) *Occorre inoltre interrogare il sig. Nijsing sui seguenti punti:*

7) Se il sig. Nijsing non abbia dichiarato al ricorrente che il lavoro che doveva essergli affidato poteva essere svolto da un dipendente A 8 agli inizi della carriera o da un tecnico di grado B 1.

La *convenuta,* nella controreplica, ribadisce le conclusioni contenute nel controricorso.

III — Riassunto dei mezzi ed argomenti delle parti

Osservazione preliminare: Le parti sono in completo disaccordo sulla natura e portata dei fatti che sono all'origine della controversia e che sono stati riassunti sub I). Esse discutono la portata d'ogni singolo memorandum, d'ogni singola lettera, d'ogni singolo incidente e d'ogni singola espressione usata dall'avversario. È quindi inutile riportare nel suo insieme tutta questa discussione sui dettagli, che potrà essere trovata nelle memorie delle parti e nei loro allegati. Al contrario, si menzioneranno nel seguente riassunto i principali punti di contrasto concernenti, non solo le finalità della CEEA e l'organizzazione dei suoi servizi, ma, più precisamente, la definizione dell'«interesse del servizio» cui si riferisce l'atto del 10 dicembre 1975, l'eventuale utilizzazione del ricorrente ad Ispra, la necessità di suoi contatti con l'esterno, la mancanza di rapporti informativi. Tutti gli altri documenti, cui le parti fanno riferimento, illustrano questi punti fondamentali di disaccordo e la loro enumerazione sarebbe fastidiosa. Per contro, la loro lettura può servire per rendersi conto dell'ambiente e dell'atmosfera nei quali è sorta e si è sviluppata la controversia.

A — Sull'atto di trasferimento

Il *ricorrente* sostiene che tale atto gli reca pregiudizio in quanto:

— è contrario alla sua volontà,

— gli impedisce d'ora in poi di partecipare ai lavori del gruppo d'esperti dell'AIEA,

— lo pone in una situazione grave sotto l'aspetto familiare, dato che i suoi tre figli in giovane età, dei quali egli ha la sorveglianza, sono affidati a Petten alle cure d'una persona difficilmente sostituibile.

Il *ricorrente* ritiene poi che il predetto atto recante pregiudizio avrebbe dovuto essere motivato, come richiesto dall'art. 25 dello statuto del personale, dato che la Corte non può esercitare il suo controllo su un semplice riferimento all'interesse del servizio.

In terzo luogo, a parere del ricorrente, ove risultasse esistere una motivazione, essa sarebbe:

— inesatta, per falsità dell'allusione al parere dei direttori degli stabilimenti in questione, visto che i funzionari di

Ispra interessati non sarebbero stati avvertiti dell'arrivo del ricorrente e delle funzioni che dovevano essergli affidate;

— necessariamente incompleta, in quanto emanata sulla base d'un fascicolo personale lacunoso specialmente a causa del fatto che il rapporto informativo del 1969 è stato criticato dal comitato paritetico per i rapporti informativi ed i successivi non sono stati compilati.

In quarto luogo, il ricorrente ritiene che un atto emanato in tali condizioni vada considerato come una sanzione dissimulata o un voluto declassamento, in quanto le sue nuove funzioni, non descritte, né precisabili, non corrispondono comunque a quelle d'un dipendente del livello e della competenza del ricorrente, che è ormai sottoposto ad Ispra ad una gerarchia cui non era sottoposto a Petten.

Da ultimo, l'atto di trasferimento porrebbe il ricorrente nell'impossibilità di svolgere i suoi compiti in seno alla commissione d'esperti dell'AIEA, allorché, da un lato, i temi trattati dalla suddetta commissione sono d'estremo interesse e, dall'altro, l'amministrazione è vincolata dall'obbligo d'assistenza che le incombe nei confronti dei dipendenti (art. 24, n. 3, dello statuto) a non impedir loro di partecipare a lavori utili per la scienza e per la loro carriera.

La *convenuta* ribatte, a quanto sembra, i primi tre argomenti del ricorrente citando la sentenza Gutmann (cause 18 e 35/65, Racc. 1966, pag. 141) secondo cui un trasferimento disposto nell'interesse del servizio non può recare pregiudizio e non va quindi motivato. Essa afferma che vi è esercizio d'un potere discrezionale nella organizzazione dei servizi e nella ripartizione ottimale degli organici; pretende inoltre l'inversione dell'onere della prova, in quanto toccherebbe al ricorrente dimostrare, sulla base di indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, l'esistenza di motivi estranei al servizio. In realtà, il trasferimento rimaneva l'unica possibilità d'impiegare utilmente il sig. Geist. Note interne, figuranti nel fascicolo personale, permettono di comprendere le ragioni del trasferimento (note 1017 e 1257 di Villani a Geist in data 17 novembre 1975 ed 11 dicembre 1975).

Al quarto argomento, quello relativo alla sanzione dissimulata, la Commissione risponde, a quanto pare, che si tratta in realtà d'una applicazione corretta dell'art. 4, n. 2, dello statuto.

Infine, la Commissione afferma, per quanto concerne il quinto argomento, relativo all'obbligo d'assistenza dell'amministrazione, che l'art. 24, n. 3, dello statuto non consente ad un funzionario di dedicare quanto tempo vuole ad incarichi conferitigli da un'altra organizzazione.

Il *ricorrente* replica cercando di confutare le risposte della Commissione ed insistendo sui seguenti punti relativi ai primi due argomenti:

— dopo la sentenza Gutmann, la Corte ha emanato la sentenza Kley (27 luglio 1973, causa 35/72) in cui ha dichiarato che un trasferimento deciso contro la volontà dell'interessato gli reca pregiudizio e va quindi motivato;
— il riferimento stereotipato all'interesse del servizio non consente all'interessato di valutare se convenga impugnare l'atto, né alla Corte d'esercitare il proprio controllo;
— la motivazione non si può dedurre da elementi diversi dall'atto notificato; è infatti evidente che si possono sempre trovare dei motivi per un provvedimento, ma non si può supplire, mediante il richiamo ad atti precedenti, all'omissione compiuta dall'amministrazione.

Circa il suo terzo argomento, relativo all'inesattezza dell'asserita motivazione, il ricorrente lo sostiene con i seguenti elementi:

— la convenuta non può dimostrare di essersi rivolta sia a tutte le direzioni generali competenti, sia agli stabilimenti di Mol e Karlsruhe;

— la convenuta non controbatte l'argomento tratto dalla sentenza Reinarz secondo cui un trasferimento non può essere disposto che dopo esame del fascicolo personale e dei rapporti informativi, nella fattispecie in parte inesistenti. Ciò è tanto più vero se si considera che, in mancanza di tale esame, la decisione dev'essere stata presa «alla cieca» e quindi per motivi non confessati.

Il quarto argomento del ricorrente si riferisce allo sviamento di potere. Pur ammettendo che gli atti amministrativi devono normalmente ritenersi compiuti nell'interesse del servizio, esso afferma che si tratta semplicemente d'una presunzione «iuris tantum» suscettibile di prova contraria che può essere fornita, soprattutto in mancanza di valida motivazione, con qualsiasi mezzo di prova, ad esempio mediante testimonianze o presunzioni; quali che possano essere le formule usate nel diritto nazionale o in quello comunitario spetta sempre al giudice formarsi una convinzione sulla base d'un «fascio di presunzioni». Ora, nel caso di specie, numerosi comportamenti e scritti consentono di formarsi una tale convinzione.

Infine, il ricorrente illustra il suo quinto argomento, relativo alla sua possibile utilizzazione sia in programmi nei quali avrebbe potuto valorizzare le proprie capacità, sia in contatti esterni che erano stati un tempo ritenuti assai desiderabili, come risulta dal fascicolo processuale e come hanno riconosciuto alti funzionari. Perché non si lascia che il ricorrente prosegua quel lavoro nel quale un tempo lo si incoraggiava a perseverare? È questo un obbligo sancito dalla sentenza Guillot (11 luglio 1974).

Nella controreplica, la *convenuta* afferma innanzitutto, in merito alla motivazione dell'atto controverso, che la sentenza Kley riguardava una situazione diversa. Successivamente, essa sostiene che il requisito della motivazione degli atti non è tanto una questione di forma quanto di sostanza; ora, la motivazione dell'atto impugnato risulta chiaramente, per quanto ne riguarda la sostanza, da documenti anteriori già citati e possiede perciò i requisiti indicati dalla sentenza Kley. Il ricorrente se ne rende conto dal momento che tenta, in secondo luogo, di dimostrare che la motivazione è inesatta, e ciò mediante un argomento di cui s'è già vista l'infondatezza. Infine, la mancanza degli ultimi rapporti informativi è irrilevante, giacché un trasferimento non è comparabile ad una promozione e, comunque, le capacità ed il comportamento del ricorrente erano perfettamente noti al direttore generale che ha emanato l'atto impugnato.

Circa l'asserito sviamento di potere, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza esigono delle prove, degli indizi oggettivi, pertinenti e concordanti che nella fattispecie mancano del tutto. I fatti menzionati derivano dal cambiamento del programma della CEEA imposto dal Consiglio alla Commissione, oppure dal comportamento personale del ricorrente. In particolare, costui rimane ad Ispra ciò che era già a Petten, cioè un dipendente scientifico che ha mantenuto il suo grado e che è necessariamente inserito in una scala gerarchica; solo il suo «complesso di persecuzione» può spiegare perché egli attribuisca all'amministrazione obiettivi diversi da quelli chiaramente ammessi.

B — Circa il posto vacante

Il *ricorrente* fa osservare che non esisteva ad Ispra un posto vacante, di cui fosse stata data notizia conformemente all'art. 4, n. 2, dello statuto. Venivano così a cadere le garanzie fornite dal suddetto articolo agli eventuali candidati o ai funzionari trasferiti d'ufficio.

La *convenuta* ribatte che la mancata pubblicazione si spiega, in conformità alla giurisprudenza della Corte (Vistosi, 16 giugno 1971, causa 61/70), con il fatto che il dipendente è stato colà trasferito con il posto da lui occupato e non c'è stato alcun posto vacante. In tale ipotesi, l'interessato non ha diritto ad un deter-

minato impiego (Huybrecht, 6 maggio 1969, causa 21/68), ma solo al mantenimento del grado.

Il *ricorrente* rileva che, in mancanza dell'avviso di posto vacante ed a causa della terminologia usata per annunciare l'atto impugnato, nessuno s'è ingannato sulla vera natura di tale provvedimento. D'altra parte, la sentenza Vistosi non rappresenta qui un precedente, poiché ad Ispra non c'era un posto vacante, né il posto del ricorrente vi è stato trasferito in una eventuale «casella vuota» dell'organigramma. Infine, non c'è alcun rapporto fra le funzioni svolte dal ricorrente prima e dopo il trasferimento: da caposervizio egli è divenuto in realtà un semplice tecnico.

La *convenuta* risponde con gli argomenti già menzionati sub A) «in fine» a proposito della censura di sviamento di potere; essa aggiunge che l'argomento tratto dall'organigramma è irrilevante in quanto lo statuto conosce unicamente la nozione di tabella degli organici.

C — Sulla domanda di risarcimento dei danni fondata sullo stato del fascicolo personale e sul comportamento della convenuta

Il *ricorrente* insiste sul fatto che il rapporto informativo del 1969 è stato oggetto delle critiche già ricordate e che successivamente, in violazione dell'art. 43, n. 1, dello statuto, non è stato più compilato alcun rapporto. Il ricorrente, privato d'altra parte del diritto di proseguire i suoi studi e i suoi contatti con l'esterno, valuta provvisoriamente a 100 000 franchi belgi il danno morale subito.

D'altro lato, egli valuta nella stessa somma i danni morali e materiali causatigli dal trasferimento, con particolare riguardo al turbamento della sua vita familiare.

La *convenuta* pone in dubbio la ricevibilità delle domande e sostiene che manca un nesso causale sufficiente tra il comportamento dell'amministrazione e l'asserito danno.

Il *ricorrente* risponde dapprima con riferimento al danno causatogli dal rapporto — contestato — del 1969 e dalla mancata compilazione dei successivi rapporti. Egli rileva che i vecchi rapporti sono stati favorevoli sino al sorgere dei contrasti con l'amministrazione di Petten ed osserva che il precedente riconoscimento dei suoi meriti avrebbe normalmente dovuto comportare una riclassificazione e che la «perdita d'una probabilità» va considerata come un danno di cui la Corte fisserà il risarcimento nella somma che essa riterrà equa, a prescindere dall'importo forfettario e assai ridotto indicato nel ricorso. Il pagamento di tale indennità non dovrebbe del resto impedire all'amministrazione di regolarizzare la posizione amministrativa del ricorrente.

Il ricorrente fa poi osservare che il danno causatogli dagli ostacoli frapposti alle sue attività esterne dipendeva dall'esito della domanda di sospensione, ormai decisa con l'ordinanza del 21 dicembre 1976.

Il pregiudizio causato dal trasferimento stesso è stato provvisoriamente calcolato dal ricorrente in 71 000 franchi belgi dai quali andrebbero detratte le indennità giornaliere già versate.

La *convenuta* risponde anzitutto che l'allusione ad un danno risultante dalla mancata promozione o scatto non appare nel reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto, bensì emerge per la prima volta nella replica. Essa aggiunge che la carriera del ricorrente è dipesa dal procedimento seguito per la promozione del personale scientifico, per la quale sono stati creati due gradi di comitati paritetici, di cui fanno parte il direttore generale del Centro comune di ricerche ed il direttore dello stabilimento di Petten, i quali conoscono personalmente i meriti scientifici del sig. Geist e la natura delle sue funzioni. Per di più il sig. Geist non ha mostrato disappunto per la mancata promozione. Quanto alla «perdita di probabilità», essa non può giustificare un risarcimento di danni; del resto, il sig. Geist non desiderava — si può presumere — una promozione che avrebbe probabil-

mente comportato il suo trasferimento e la fine delle sue ricerche personali.

D'altro canto, il calcolo dell'asserito danno si riferisce ad un trasferimento disposto nell'interesse del servizio ed è dunque inutile.

Infine il ricorrente avrebbe dovuto considerare il permesso di mantenere dei contatti, anche se marginali, con l'AIEA, come un segno di benevolenza, e non è mai stato ostacolato da questo atto nel proseguimento dei suoi lavori scientifici. Egli non può quindi dolersi d'alcun danno.

IV — Fase orale del procedimento

Prima dell'udienza, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha invitato la Commissione a produrre in giudizio per il 10 febbraio 1977

«l'insieme della corrispondenza intercorsa fra il direttore generale da cui dipendeva il sig. Geist e gli altri direttori generali o capi di stabilimento dell'Euratom a proposito di eventuali impieghi per il ricorrente ...

in particolare, i documenti relativi ai contatti di ogni tipo con lo stabilimento di Ispra»,

nonché a rispondere al seguente quesito:

«Qual era la situazione di tutti i posti di grado pari a quello del ricorrente vacanti alla data del trasferimento di quest'ultimo?».

Con lettera del 7 febbraio 1977 la Commissione ha precisato che:
— l'insieme della corrispondenza intercorsa fra il direttore generale da cui dipendeva il sig. Geist ed i suoi colleghi era già acquisita agli atti della causa;
— che il direttore dello stabilimento di Ispra aveva dato verbalmente il proprio consenso al trasferimento del sig. Geist;
— che tredici avvisi di posto vacante relativi ad impieghi scientifici nella carriera A 8/A 5 erano stati affissi alla fine del 1975 al CCR (la Commissione ne fornisce la descrizione e la ripartizione).

Da parte sua, il *ricorrente* ha depositato un documento che si riservava d'utilizzare nelle sue osservazioni orali.

All'udienza del 25 maggio 1977, le parti hanno svolto gli argomenti esposti nelle loro memorie.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 30 giugno 1977.

In diritto

1 Il ricorrente veniva assunto il 1° aprile 1962 presso il Centro comune di ricerche di Petten (Paesi Bassi) come «responsabile degli studi idraulici». Il 1° ottobre 1962 egli veniva nominato in ruolo in qualità di dipendente del quadro scientifico col grado A 6;

2 sulla base di rapporti informativi favorevoli che ponevano in rilievo le sue «estremamente solide ed estese cognizioni nel suo settore di specializzazione,

che è l'idraulica, e nei connessi settori della meccanica e della ricerca», egli veniva nominato capo del servizio «Idrodinamica e misure», posto che egli occupava nel 1963 e nel 1964;

3 nell'ambito di tale attività egli veniva distaccato negli Stati Uniti durante gli anni 1964 e 1965 e dopo il suo ritorno veniva promosso, in data 1° gennaio 1966, al grado A 5;

4 nell'estate del 1967, la direzione dello stabilimento di Petten dichiarava, d'accordo col direttore generale del Centro comune di ricerche, che la modifica del secondo programma di ricerche del 1962, decisa dal Consiglio il 15 giugno 1965, non consentiva di proseguire le ricerche nel settore di specializzazione del ricorrente (i reattori a combustibili liquidi) e che il personale doveva ormai occuparsi esclusivamente dei nuovi compiti affidati all'istituzione;

5 il gruppo diretto dal ricorrente veniva così sciolto il 24 luglio 1967 e cominciava in quel momento a porsi il problema d'un adeguato impiego del ricorrente stesso.

6 In un primo tempo, a partire dall'aprile 1968, il ricorrente, posto alle immediate dipendenze del Direttore dello stabilimento di Petten e poi del direttore generale del centro comune di ricerche, poteva proseguire i suoi studi sui reattori autofertilizzanti a sali fusi ed effettuava, con riferimento a tali studi, numerose missioni presso servizi nazionali ed organizzazioni internazionali;

7 nel 1975 la direzione del Centro comune di ricerche non riteneva più possibile un prolungamento di tale situazione ed invitava il ricorrente a sollecitare un posto di consigliere scientifico presso la delegazione della Comunità a Washington, posto che veniva tuttavia assegnato ad un altro dipendente per motivi estranei alla qualificazione del ricorrente.

8 Una decisione del Consiglio dei ministri del 22 agosto 1975 (GU n. L 231 del 2 settembre 1975) confermava che l'elaborazione di trafile di reattori veniva lasciata all'iniziativa degli Stati membri;

9 alla fine del settembre 1975, il direttore generale del Centro comune di ricerche prendeva in considerazione il trasferimento del ricorrente ad un posto di

un altro programma, curandosi di tenerlo informato dei tentativi fatti per trovargli un impiego;

10 alla fine del 1975 veniva comunicato al ricorrente che, visti i programmi ed i lavori da effettuare, restava ormai una sola possibilità consistente in due posti vacanti ad Ispra fra i quali egli veniva pregato di scegliere;

11 il ricorrente non procedeva ad alcuna scelta ed il direttore generale del Centro comune di ricerche, in data 10 dicembre 1975, lo trasferiva ad Ispra con effetto al 1° marzo 1976.

12 Nel frattempo il ricorrente era divenuto, grazie ai suoi già ricordati contatti esterni, coordinatore d'un gruppo d'esperti dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) nell'ambito della sua specializzazione;

13 nel febbraio 1976, il direttore generale del Centro comune di ricerche gli segnalava che la suddetta attività doveva restare marginale rispetto all'attività da lui svolta ad Ispra e non superare comunque il 10 % dell'orario di lavoro;

14 mentre i rapporti informativi iniziali erano redatti in termini elogiativi, quello del 1969 dichiarava che il ricorrente esercitava ormai soltanto lavori temporanei, a carattere parziale e provvisorio;

15 il 26 marzo 1970, il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell'art. 90 dello statuto del personale, ritenendo che una simile valutazione gli recasse pregiudizio;

16 il comitato paritetico per i rapporti informativi esprimeva, il 21 maggio 1970, il parere che «il rapporto concernente il sig. Geist è irregolare in quanto formula un giudizio non dettagliato su competenza, rendimento e comportamento in servizio dell'interessato, senza descrivere le funzioni che gli sarebbero state attribuite e che egli avrebbe svolto nell'impiego cui il rapporto stesso si riferisce»;

17 il citato rapporto del 1969 non veniva tuttavia completato e quelli del 1971, 1973 e 1975 non venivano compilati;

18 il 26 febbraio 1976, il ricorrente chiedeva all'autorità che ha il potere di nomina di:

— annullare l'atto di trasferimento;

— autorizzarlo a dedicarsi a tempo pieno ai lavori di Vienna;

— prendere posizione sulle osservazioni da lui presentate in merito ai rapporti del 1967 e del 1969;

— descrivere le sue attività dal 1966 al 1976;

— redigere i rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello statuto per il periodo compreso tra il 1965 ed il 1975;

— nominarlo caposervizio a partire dal 1965;

— versargli i relativi arretrati di stipendio, e

— accordargli il risarcimento dei danni;

19 in mancanza d'una risposta, egli proponeva il 30 giugno 1976 un ricorso, poi precisato nelle conclusioni contenute nella replica, in cui chiedeva:

— l'annullamento dell'atto di trasferimento del 10 dicembre 1975;

— la condanna della convenuta al pagamento di 1 franco belga per i danni morali e di 71 000 franchi belgi per i danni materiali;

— l'ingiunzione alla convenuta di effettuare la descrizione delle funzioni attribuite al ricorrente e di redigere i rapporti informativi biennali che lo concernevano;

— la condanna della convenuta a versare, come risarcimento dei danni causati dalla suddetta omissione, una somma fissata in via equitativa dalla Corte;

— l'annullamento del rifiuto della convenuta di consentire che il ricorrente continuasse, se non marginalmente o al 10 %, la sua attività di studio, di ricerca e di cooperazione nel settore dei reattori autofertilizzanti a neutroni termici e, in particolare, svolgesse la sua funzione di coordinatore e di relatore della commissione d'esperti creata dall'AIEA;

20 le domande formulate nel ricorso e nella replica e precisate nel corso della trattazione orale si possono condensare in tre motivi di gravame, che conviene esaminare l'uno dopo l'altro.

I — Sulla legittimità dell'atto di trasferimento

21 Il ricorrente fa valere che l'atto di trasferimento, emanato contro la sua volontà e tale da scompaginare gravemente la sua vita familiare, non è stato motivato ai sensi dell'art. 25, n. 2, dello statuto, giacché la Corte non può esercitare il suo controllo su un semplice riferimento all'interesse del servizio;

22 inoltre esso sarebbe stato emanato dopo aver preso conoscenza d'un fascicolo personale incompleto ed inesatto.

23 Per decidere se i requisiti posti dall'art. 25 siano soddisfatti o meno, occorre esaminare non solo l'atto di trasferimento in sé, ma anche le note di servizio che ne costituiscono il supporto, le quali, debitamente portate a conoscenza dell'interessato, l'hanno chiaramente informato delle ragioni che giustificano il predetto atto;

24 nella fattispecie, l'atto di trasferimento è stato preceduto da una nota con cui, già il 1° giugno 1975, il direttore generale avvertiva il ricorrente dell'impossibilità di utilizzare le sue cognizioni a Petten, tenuto conto dei programmi predisposti dal Consiglio per il suddetto stabilimento;

25 in una nota del direttore generale del Centro comune di ricerche, datata 11 dicembre 1975 ed indirizzata al ricorrente contemporaneamente all'atto controverso, si spiegava all'interessato che non era possibile proseguire nell'ambito del Centro le attività nel settore dei reattori autofertilizzanti a sali fusi e che, considerata la sua specializzazione, non v'era alcuna altra soluzione se non il trasferimento ad uno dei due posti vacanti ad Ispra;

26 l'atto di trasferimento è dunque completato da una motivazione che il ricorrente non ha potuto ignorare e che comprende tutti gli elementi essenziali cui s'è ispirata l'amministrazione nel decidere, i quali appaiono quindi sufficienti per consentire il controllo giurisdizionale.

27 Occorre poi esaminare il fondamento della motivazione, per accertare se esso consenta di scoprire un indizio di violazione dello statuto o di sviamento di potere;

28 è dunque opportuno esaminare le circostanze in cui è stato emanato l'atto controverso;

29 risulta dal fascicolo processuale che, dopo le decisioni con cui il Consiglio, prima in data 15 giugno 1965 e poi in data 22 agosto 1975, aveva modificato i programmi, non era più possibile utilizzare le cognizioni del ricorrente nello stabilimento di Petten;

30 il ricorrente non s'è candidato ad alcuno dei posti che sono divenuti vacanti;

31 dopo aver sentito il parere dei direttori degli stabilimenti interessati, il direttore generale ha informato il ricorrente, con una prima nota del 1° ottobre 1975 ed una seconda del 17 novembre 1975, che, viste le istruzioni del Consiglio dei ministri, gli proponeva, in seno al Centro comune di ricerche, nell'ambito multidisciplinare di Ispra, la scelta fra due posti;

32 in mancanza d'una risposta del ricorrente, il direttore generale lo assegnava d'ufficio al reparto B del suddetto stabilimento, facendogli sapere che un gruppo appartenente alla divisione «Scambi termici e meccanica dei fluidi» aveva bisogno d'un «elemento di rinforzo» e che «il lavoro consisteva in ricerche di scambio termico e di idrodinamica di base nel settore del transitorio termico d'una falda combustibile raffreddata da un liquido con cambiamento di fase».

33 Dalle predette constatazioni risulta che l'atto è stato motivato validamente e con riferimento a ragioni inerenti all'interesse del servizio e che, inoltre, il nuovo posto cui era nominato il ricorrente corrispondeva meglio all'esercizio delle sue competenze e non comportava alcun declassamento.

34 Per quanto riguarda infine le difficoltà personali causate al ricorrente dall'atto del 10 dicembre 1975, occorre osservare che il trasferimento d'un dipendente

comunitario, benché possa provocare all'interessato inconvenienti familiari e disagi economici, non costituisce un avvenimento anormale ed imprevedibile nella sua carriera, quando le sedi di lavoro cui egli può essere assegnato sono distribuite in diversi Stati e l'autorità gerarchica può trovarsi per esigenze di servizio nella necessità di disporre detto trasferimento.

35 Risulta da quanto precede che l'atto di trasferimento del 10 dicembre 1975 è regolare sia sotto l'aspetto formale, sia sotto quello sostanziale;

36 di conseguenza, il ricorso volto ad ottenerne l'annullamento e la relativa domanda di risarcimento dei danni vanno respinti.

II — Sulla legittimità della decisione con cui si vieta al ricorrente di dedicare più del 10 % del suo tempo ai lavori dell'AIEA

37 Il ricorrente rimprovera all'amministrazione di non avergli consentito di consacrare che una piccola parte del suo orario di servizio agli studi condotti nell'ambito dell'AIEA, ostacolando — a suo parere — lo sviluppo della sua carriera e violando così l'art. 24 dello statuto.

38 L'autorità gerarchica è sola responsabile dell'organizzazione dei servizi che essa deve poter fissare e modificare in funzione dei propri obiettivi;

39 il contributo del ricorrente ai lavori del gruppo dell'AIEA andava valutato in funzione della compatibilità fra la collaborazione esterna con gli obiettivi scientifici di questo gruppo e le funzioni che il ricorrente era chiamato ad esercitare ad Ispra;

40 così, il direttore generale per la ricerca, la scienza e l'educazione, considerata la circostanza che le ricerche dell'AIEA nel settore dei reattori autofertilizzanti a neutroni termici non rientravano in quel periodo nell'ambito delle attività svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica, ha giustamente ritenuto che la partecipazione del ricorrente a tali lavori non potesse essere che saltuaria;

41 il provvedimento è stato adottato regolarmente nell'ambito delle competenze spettanti all'autorità gerarchica, esercitate in quello che si riteneva essere l'interesse del servizio e senza ledere in alcun modo i diritti statutari del ricorrente;

43 questo motivo di gravame va dunque respinto.

III — Sui rapporti informativi

43 L'art. dello statuto dispone che almeno ogni due anni venga redatto un rapporto informativo sulla competenza, il rendimento ed il comportamento in servizio di ciascun dipendente;

44 La compilazione di tale documento è obbligatoria ai fini della buona amministrazione e della razionalizzazione dei servizi, nonché per garantire gli interessi dei dipendenti; esso costituisce un indispensabile elemento di giudizio ogni volta che l'autorità gerarchica prende in esame la carriera del dipendente;

45 rientra quindi fra i doveri inderogabili dell'amministrazione quello di curare che tale rapporto sia periodicamente compilato alle date volute dallo statuto e venga redatto in modo regolare;

46 risulta dal fascicolo processuale che l'autorità competente ha mancato ai propri obblighi compilando nel 1969 un rapporto di cui si può contestare la regolarità nella parte in cui esso esprime un giudizio non dettagliato sulla competenza, il rendimento ed il comportamento in servizio del ricorrente, ed omettendo poi di compilare i rapporti relativi al ricorrente per gli anni 1971, 1973 e 1975;

47 la Commissione ha violato lo statuto del personale. Sarà molto difficile, anzi senza dubbio impossibile, a causa del tempo trascorso, essendosi dispersi o avendo lasciato il servizio coloro che dovevano compilare i rapporti, colmare obiettivamente le lacune del fascicolo personale del ricorrente.

48 Benché il ricorrente non possa dimostrare l'esistenza d'un danno materiale, è innegabile che egli subisce un danno morale risultante dal fatto di avere un

fascicolo personale irregolare ed incompleto, mentre il rapporto informativo rappresenta una garanzia del funzionario per il regolare svolgimento della sua carriera;

49 la mancanza dei rapporti informativi, dovuta alla sola istituzione, l'ha posto in uno stato d'incertezza e di inquietudine riguardo al suo avvenire professionale;

50 la Corte ritiene giusto calcolare questo pregiudizio nell'importo di 10 000 franchi belgi.

Sulle spese

51 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese;

52 tuttavia, a norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste;

53 poiché il ricorrente è rimasto soccombente in relazione a due motivi di gravame, mentre il terzo è stato in parte accolto, un terzo delle spese da lui sostenute va posto a carico della Commissione.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso contro l'atto di trasferimento del 10 dicembre 1975 è respinto.**

2° **Il ricorso contro il provvedimento che vieta al ricorrente di dedicare più del 10 % del suo tempo ai lavori dell'AIEA è respinto.**

3° La Commissione verserà al ricorrente 10 000 franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'omessa compilazione dei rapporti informativi.

4° La Commissione sopporterà le proprie spese e un terzo delle spese del ricorrente.

5° Il ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese.

Pescatore Mackenzie Stuart Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1977.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della seconda sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 30 GIUGNO 1977 [1]

Signor presidente,
signori giudici,

oggetto della causa odierna è in sostanza il trasferimento d'un dipendente scientifico dell'Euratom dallo stabilimento di ricerche nucleari di Petten a quello di Ispra.

L'interessato, che è al servizio della Commissione dal 1962, veniva destinato nel febbraio 1963 allo stabilimento di Petten, dove dirigeva nel 1963 e nel 1964 il gruppo «Idrodinamica e misure» («Hydrodynamique et mesures»). Egli doveva occuparsi principalmente del programma concernente «i reattori autofertilizzanti a sali fusi» («réacteurs surgénérateurs à sels fondus»). Nell'ambito di tale incarico egli svolgeva anche una missione negli Stati Uniti d'America durante gli anni 1964 e 1965. Al ritorno, riprendeva la direzione del già citato gruppo e veniva promosso, con effetto dal 1° gennaio 1966, al grado A 5.

Nell'estate del 1967 la direzione dello stabilimento di ricerche nucleari di Petten, d'accordo con il direttore generale preposto al Centro di ricerche nucleari — come risulta da una lettera indirizzata al ricorrente il 21 giugno 1967 e da un memorandum dell'aprile 1970 —, giungeva alla conclusione che la modifica del secondo programma di ricerche fissato nel 1962, decisa dal Consiglio nel giugno

1 — Traduzione dal tedesco.